



COMUNE DI LONATE POZZOLO

Provincia di Varese

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero **98** del **12/10/2026**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE FENOMENI DI DEGRADO URBANO
CORRELATI AL CONSUMO E ALL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE
NEL TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione comunale vuole tutelare l'incolumità e il diritto alla quiete delle persone, proteggere l'ambiente ed il patrimonio storico e culturale della città, contrastare situazioni di incuria e degrado del territorio e dell'ambiente comunale ed evitare pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana;

CONSIDERATO:

- che è compito dell'Amministrazione comunale assicurare una serena e civile convivenza contrastando il consumo eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità del Paese;
- è compito dell'Amministrazione comunale contrastare situazioni di pericolosità legate all'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di evitare fenomeni di degrado o di allarme sociale, segnalati dai residenti in determinate aree del Paese;
- che gli obiettivi prefissati sono raggiungibili anche attraverso strumenti che rafforzino il potere dell'Amministrazione di intervenire con misure a contrasto del degrado per coadiuvare le Forze dell'Ordine nell'esercizio del controllo del territorio e di repressione dei fenomeni di illegalità e di allarme sociale;
- che è volontà dell'Amministrazione comunale intervenire con fermezza e continuità sui fenomeni negativi legati all'abuso delle bevande alcoliche e superalcoliche, vietando il consumo in strada delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, consumo che sfocia spesso in schiamazzi e liti, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana;
- che le misure limitative anzidette rispondono all'esigenza di assicurare la civile e pacifica convivenza, il diritto alla tutela della salute pubblica ed al benessere psicofisico connessi con il riposo e la quiete dei residenti nonché al diritto di una libera fruizione degli spazi pubblici nei confronti di tutta la collettività;
- che è volontà dell'Amministrazione comunale garantire una significativa riduzione delle presenze moleste nel territorio;

RITENUTO che la riduzione del consumo di alcolici può sicuramente prevenire le situazioni di degrado riconducibili all'ubriachezza, con riguardo anche all'abbandono di bottiglie nelle aree pubbliche che, spesso, finiscono per essere rotte per varie cause, arrecando un danno al decoro cittadino e costituendo un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 14/2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”, che nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la facoltà di adottare, con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del T.U.E.L. che prevedono la competenza del Sindaco in materia di sicurezza urbana e di adozione delle sanzioni amministrative conseguenti in caso di inottemperanza ai precetti istituiti;
- il TULPS;
- l'art.13 della Legge 689/1981;

ORDINA

Il divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze, ad esclusione delle aree concesse dall'Amministrazione o diversamente autorizzate e fatto salvo il mero trasporto per accedere alle abitazioni private.

Il divieto non ha efficacia per le attività commerciali di vendita, di ristorazione e di somministrazione, per gli esercizi che effettuano servizio a domicilio del cliente e per gli operatori del mercato cittadino.

Sono fatte salve eventuali deroghe per attività svolte nell'ambito di iniziative ed eventi pubblici di carattere temporaneo organizzate, patrocinate o sostenute dall'Amministrazione comunale.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente Ordinanza.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza della presente Ordinanza, potranno altresì procedere al sequestro cautelare delle bevande alcoliche così come previsto dall'art. 13 della Legge 689/1981.

Si dispone che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, venga pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune e trasmessa al Comando della Polizia Locale ed al Comando dei Carabinieri di Lonate Pozzolo.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Lonate Pozzolo, 12/10/2026
Il Sindaco
ELENA CARRARO / InfoCert S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa